



Procura Federale

Roma 10 settembre 2020

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **ASTORINA Giovanni Luca Rosario**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.a., all'epoca dei fatti:
- per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. n. 227/A del 18/06/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F. e al C.U. n. 227/A del 18/06/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;



Procura Federale

- La Società **CALCIO CATANIA S.p.A.:**
- per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.:
- per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. **ASTORINA Giovanni Luca Rosario**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A.;
- per la violazione dell'art. 33, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. 227\A del 18\06\2020:
- per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver pagato, entro il termine del 15/07/2020, gli emolumenti netti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 26.644,00, per le mensilità di **marzo, aprile e maggio 2020**, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
- per la violazione dell'art. 33, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F. e al C.U. 227\A del 18\06\2020:
- per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver pagato, entro il termine del 15/07/2020, gli emolumenti netti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di **gennaio e febbraio 2020**, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
- con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.18, comma 1, del vigente C.G.S..



Procura Federale

Roma 10 settembre 2020

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig.ra **DURIO ANNA**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Robur Siena S.p.A.:
- per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. n. 227/A del 18/06/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.18, comma 1, del vigente C.G.S.;

- La Società **ROBUR SIENA S.p.A.:**
- per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.:
- per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra **DURIO ANNA**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Robur Siena S.p.A.;



Procura Federale

- per la violazione dell'art. 33, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. 227/A del 18/06/2020 :
- per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver pagato, entro il termine del 15/07/2020, gli emolumenti netti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
- con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.18, comma 1, del vigente C.G.S..